



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 142 del 19 Dicembre 2024

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

## CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

**Gara: A.S.D. RED BOYS – A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO del 16/11/2024 (Reclamo del tesserato Novellino Giuseppe - della società A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO - in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 21/11/2024 della Delegazione Provinciale di Taranto.**

## FATTO

Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale LND n. 38 del 21.11.2024, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto ha comminato al sig. Novellino Giuseppe, tesserato dell'A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO, la sanzione dell'inibizione sino al 18 maggio 2025, in relazione alla gara indicata in epigrafe, per aver posto in essere una condotta *“reiteratamente e gravemente irriuardosa nei confronti dell'arbitro. Infatti, il Novellino, già ammonito durante la gara, alla fine della stessa, gridava con fare minaccioso frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro tentando prima, per ben due volte, di spingerlo, non riuscendo nel suo intento perché l'arbitro lo schivava. Successivamente, non pago, perpetrava nella sua condotta, spingendolo all'indietro, ponendogli le mani sul petto. Solo a seguito dell'intervento della FPS della società RED BOYS, sig. Marangi Angelo Michele, che si frapponeva tra l'arbitro e il Novellino, questi si allontanava”* (ex art. 36 comma 2 lettera b)“.

Il sig. Novellino, tramite l'avv. Giulio Destratis, a seguito di rituale preannuncio e previa ricezione degli atti di gara, ha impugnato con reclamo trasmesso il 28.11.2024 il su indicato provvedimento chiedendo, per le ragioni ivi esposte (ed in seguito richiamate), la riduzione della squalifica - nonché l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 13 comma 2 C.G.S.

All'esito della udienza svolta il 5.12.2024, alla quale nessuno è comparso per il reclamante, la Corte si è riservata la decisione.

## MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia meritevole d'accoglimento, per quanto di seguito evidenziato.

A sostegno dell'impugnazione in via preliminare il reclamante ha asserito che il provvedimento impugnato abbia sussunto erroneamente la fattispecie nell'alveo normativo dell'art. 36, c. 2, lettera b), C.G.S., che prescrive la sanzione di quattro mesi di squalifica per i *“dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2”*, colpevoli di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara, sfociata in un contatto fisico. Sul punto il sig. Novellino ha riferito di rivestire la qualifica di *“massaggiatore”* e, pertanto, in forza di tale *status*, risultante pure dalla distinta di gara e omologabile alla carica di *“tecnico”*, i fatti a lui ascritti sono da ricondurre alla diversa disposizione dell'art. 36, c. 1, lettera b), che prescrive, per *“calciatori”* e *“tecnici”* - colpevoli della condotta sopra indicata - un regime sanzionatorio più attenuato (otto giornate di squalifica o a tempo determinato).

Ciò premesso, l'assunto del reclamante non può essere condiviso.

Dalla scheda anagrafica della società dell'A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO, depositata presso gli uffici della LND Puglia, risulta – anzitutto - che il sig. Novellino sia in realtà il Presidente della società e non il “massaggiatore”, qualifica così evidentemente riferita all'arbitro, in modo improprio, al momento della compilazione della distinta di gara.

L'appurata qualifica di “dirigente” del reclamante lo assoggetta senz'altro alla previsione sanzionatoria dell'art. 36, c. 2, lettera b), con conseguente corretta valutazione del Giudice di primo grado.

Inoltre, nel merito, il sig. Novellino ha offerto una versione dei fatti volta ad un sostanziale ridimensionamento delle sue responsabilità - che non ha trovato riscontro processuale - non intaccando la fede privilegiata attribuita al referto arbitrale, ex art. 61 comma 1 C.G.S.

Giova, pertanto, richiamare la descrizione dei fatti operata nel rapporto di gara: *“Al termine della gara, dopo il triplice fischio, dalla panchina della società Novellino Calcio Pulsano entrava nel terreno di gioco il massaggiatore signor Giuseppe Novellino che, con fare minaccioso, veniva verso di me gridando ad alta voce: COME CAZZO ARBITRI, MA CHI TI HA MANDATO, TI HANNO PAGATO. L'allenatore della stessa società signor Walter Novellino cercava di fermarlo e, non riuscendoci, il sig. Giuseppe Novellino continuava nel suo atteggiamento minaccioso e riusciva ad avvicinarsi a tal punto che tentava per ben due volte di spingermi, ma prontamente riuscivo a schivarlo. Nonostante ciò il sig. Giuseppe Novellino riusciva a venire a contatto con il sottoscritto, ponendo le mani sul mio petto e spingendomi all'indietro, senza recarmi alcun dolore. Nel mentre venivo raggiunto dalla forza pubblica sostitutiva dalla società Red Boys, il signor Marangi Angelo Michele che si frapponeva tra me e il signor Giuseppe Novellino e, a quel punto, finalmente si allontanava e, quindi, riuscivo a raggiungere gli spogliatoi senza ulteriori problemi. Ritenevo pertanto espulso per i suddetti comportamenti il sig. Giuseppe Novellino. Lasciavo l'impianto alle 17:40 senza problematiche, accompagnato all'auto dai Carabinieri che erano intervenuti sul posto”.*

Il referto arbitrale, come sopra accennato, è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ex art. 61 comma 1, C.G.S: ne deriva che la sua messa in discussione va proposta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).

In tal quadro, la differente ricostruzione fattuale operata in reclamo secondo cui, da un lato, le espressioni ingiuriose sono frutto di un malinteso legato alle difficoltà linguistiche del Novellino, di origine brasiliana e, dall'altro, il contatto fisico è stato determinato non da una vera e propria spinta, bensì all'inerzia del movimento dei due, si risolve in una contestazione apodittica, non superabile neppure con la prova testimoniale, richiesta dal reclamante, ex art. 60 C.G.S.

Tale mezzo istruttorio, infatti, costituisce l'eccezione rispetto alle evidenze documentali e alle prove precostituite ed è ammissibile solo quando dal materiale acquisito emerga la “necessità di provvedere” in tal senso, come recita lo stesso art. 60 co. 1 C.G.S. (sul punto, cfr. Corte federale d'appello, n. 74/CFA/2017/2018).

Circostanza non ricorrente nella fattispecie, alla luce del carattere preciso ed esaustivo della refertazione (cfr., Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF, per cui non possono essere affette da vizi le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti).

Per altro profilo deve evidenziarsi che la condotta irrispettosa non postula, necessariamente, la produzione di una lesione personale, essendo sufficiente che sia inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, nel caso all'esame sicuramente posta in essere dal reclamante (cfr., C.S.A., I<sup>^</sup>, 22 maggio 2020, n. 231; III<sup>^</sup>, 5 dicembre 2023, n. 69).

Basti pensare, al riguardo, che il sig. Novellino dapprima andava in direzione dell'arbitro con fare minaccioso, proferendo contestualmente al suo indirizzo espressioni oltraggiose ed offensive e, subito dopo, si divincolava dalla morsa dell'allenatore della sua squadra, il quale vanamente tentava di “placcarlo”. Il predetto, infatti, riusciva ad avvicinarsi definitivamente all'arbitro, dando luogo a due tentativi di spinta, andati a vuoto solo perché schivati dal direttore di gara.

Al terzo tentativo veniva a contatto con il direttore di gara, ponendo le mani sul suo petto e spingendolo all'indietro, sia pure senza arrecargli dolore.

Alla luce dell'inequivoco quadro probatorio emerso, il G.S.T. ha affermato correttamente la sussistenza di una condotta gravemente irrispettosa del reclamante, nei confronti dell'arbitro.

Quanto all'entità della sanzione inflitta la Corte ritiene congrua l'inibizione comminata sino al 18.5.2025 - che va pertanto confermata.

Il superamento del minimo edittale, fissato in quattro mesi, risulta pienamente giustificato dall'evidente disvalore della condotta all'esame, caratterizzata da reiterata e incontrollata aggressività, in tre tentativi di spinta in danno dell'arbitro (di cui il terzo andato a segno) e conclusa solo per effetto dell'intervento fisico del signor Marangi Angelo Michele - della società Red Boys - il quale, frapponendosi tra arbitro e il sig. Novellino, impediva che la situazione degenerasse ulteriormente.

Per converso, l'assenza del benchè minimo segno di resipiscenza da parte del reclamante ed i numerosi precedenti disciplinari da cui questi è stato attinto in passato, costituiscono aggravanti sufficienti a giustificare l'inibizione irrogata in aumento, rispetto al minimo edittale.

In tale contesto, non può trovare accoglimento la richiesta di concessione delle attenuanti - ex art. 13 C.G.S. - invero dedotta in modo generico nel reclamo.

Per quanto innanzi, la Corte

#### DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto in relazione alla sanzione inflitta al tesserato Novellino Giuseppe;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata dall'istante.

Il Relatore  
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Dicembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI  
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

**Gara: A.S.D. PELLEGRINO SPORT C.5 – A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI del 17/11/2024 (Reclamo della società A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21/11/2024 della Delegazione Provinciale di Bari.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Intesa Sport Club Bari;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Dicembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI  
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

**Gara: S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L. – A.S.D. PRO GIOVENTÙ NOICATTARO del 01/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. PRO GIOVENTÙ NOICATTARO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 05/12/2024 della Delegazione Provinciale di Bari.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
- 3) di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale, per gli adempimenti correlati al presunto episodio di violenza che ha interessato il calciatore Vincent Necerio (A.S.D. Pro Gioventù Noicattaro).

Il Relatore  
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Dicembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

**Gara: A.S.D. ATLETICO PALAGIANO – A.S.D. PARADISO del 01/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PALAGIANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 05/12/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo dell'A.S.D. Atletico Palagiano;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Dicembre 2024

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

## FISSAZIONE UDIENZA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO  
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

**GARA: A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO – A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI del 01/12/2024.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

**FISSA**

la riunione del 27/12/2024, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/12/2024.**

IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci